

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 39 del 16 gennaio 2007.

Regolamento concernente: Modifiche agli articoli 19 e 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ritenuto necessario procedere ad una modifica del Regolamento interno relativa alla durata in carica delle Commissioni consiliari permanenti portandola da trenta mesi al termine della legislatura, al fine di omogeneizzare la scadenza degli organi consiliari, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale, il quale all'articolo 13, comma 4, prevede che il Presidente e l'Ufficio di presidenza restino in carica per l'intera legislatura;

Vista la proposta dell'Ufficio di presidenza 28 novembre 2006, n. 604/54;

Dato atto che la suddetta proposta è stata preventivamente esaminata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi nella riunione del 28 novembre 2006;

Visto l'articolo 10, secondo comma, del Regolamento interno;

Visto l'articolo 133 del Regolamento interno;

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1

(Modifiche agli articoli 19 e 20 del Regolamento interno)

1. L'ultimo comma dell'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dai seguenti: "Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intera legislatura.

Nei confronti del Presidente della Commissione permanente può essere presentata, da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Commissione medesima, una mozione di decadenza per gravi motivi. Tale mozione, se approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, determina la cessazione dalla carica di Presidente. Per l'elezione del

nuovo Presidente si applica la procedura di cui all'articolo 20."

2. Al primo capoverso del comma quarto dell'articolo 20 del Regolamento interno le parole "alla scadenza di cui all'undicesimo comma dell'articolo 19 o" sono soppresse.

3. Al primo capoverso del comma quarto dell'articolo 20 del Regolamento interno le parole "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 19".

Deliberazione amministrativa n. 40 del 16 gennaio 2007.

Individuazione delle procedure ed aggiornamento dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

Vista la delibera della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1889 (Manuale di accreditamento) paragrafo 13 "Stabilimenti termali";

Vista la delibera della Giunta regionale 21 settembre 2004, n. 1064 "Recepimento dell'accordo sottoscritto tra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il coordinamento interregionale degli assessori alla sanità e la Federterme relativamente alle prestazioni termali per il biennio 2003/2004. Definizione del piano di attività 2003 e 2004";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio salute, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale; Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia; Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di precisare che le procedure relative all'accreditamento istituzionale sono quelle previste ai sensi della l.r. 20/2000;

2) di aggiornare i requisiti ulteriori di accreditamento per gli stabilimenti termali approvati con la delibera della Giunta regionale 1889/2001 con i requisiti di accreditamento riportati nell'allegato alla presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".